



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

Proposta di Legge Regionale

**“NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE
E LA TUTELA DEL CAREGIVER FAMILIARE”**

A iniziativa dei consiglieri

Luca Fella Trapanese

Raffaele Aveta

Salvatore Flocco

Gennaro Saiello

Elena Vignati

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa e contesto normativo

La presente proposta di legge si inserisce in un quadro normativo in evoluzione. A livello nazionale, la figura del caregiver familiare è stata per la prima volta definita dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ma in assenza di una disciplina organica dello status e delle relative tutele. La Regione Campania è stata tra le prime in Italia ad intervenire in materia con la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33, la quale tuttavia — anche per la scarsità delle risorse destinate alla sua attuazione — è rimasta in larga parte priva di effetti concreti.

Sul piano nazionale, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare», che introduce un sistema organico di riconoscimento dello status di caregiver familiare, centralizzato in capo all'INPS, e prevede misure di sostegno economico e di coordinamento interistituzionale.

La presente proposta è costruita in modo da assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo statale, mediante l'introduzione di clausole di adeguamento automatico e di compatibilità, valorizzando, al contempo, gli spazi di autonomia regionale nelle materie di competenza concorrente e residuale.

2. Obiettivi della proposta

La proposta persegue i seguenti obiettivi: (i) superare l'impostazione della L.R. 33/2017, nella quale il caregiver era considerato prevalentemente quale figura funzionale alla cura dell'assistito, riconoscendo, invece, il caregiver come soggetto autonomo titolare di diritti propri; (ii) introdurre strumenti operativi concreti — valutazione multidimensionale autonoma, Card del Caregiver, rete di sostegno strutturata — che rendano la legge direttamente applicabile; (iii) prevedere misure economiche aggiuntive alle misure statali (quali il budget personale e il contributo successivo alla cessazione dell'attività di cura),



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

assicurandone la piena operatività sull'intero territorio regionale; (iiii) rispondere ai bisogni delle categorie più vulnerabili, con norme dedicate ai giovani caregiver e ai contesti di elevato carico assistenziale.

3. Struttura dell'intervento normativo

La proposta si articola in un sistema integrato di interventi volto a garantire il riconoscimento, il sostegno e la tutela del caregiver familiare, attraverso misure tra loro coordinate di natura organizzativa, formativa, psicologica ed economica.

Le disposizioni previste dalla legge si inseriscono nella programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, assicurando una presa in carico complessiva del caregiver familiare.

4. Analisi finanziaria

La proposta istituisce il Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare. Le misure previste dalla presente legge trovano copertura nell'ambito del predetto Fondo, la cui dotazione è definita nella misura di euro 8.510.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento sia delle misure di sostegno economico sia degli ulteriori interventi previsti dalla legge.

A decorrere dall'anno 2029, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale

La proposta di legge si compone di quindici articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, riconoscendo e valorizzando il caregiver familiare, sia quale componente della rete di assistenza sia quale soggetto autonomo titolare di diritti propri, e prevede la promozione di misure di supporto economico, formativo, psicologico e organizzativo.

L'articolo 2 reca la definizione di caregiver familiare e di giovane caregiver, disciplina l'individuazione del caregiver di riferimento e ne prevede la partecipazione ai processi di valutazione multidimensionale e alla definizione del Progetto di Vita e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), includendo la valutazione autonoma del carico assistenziale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di individuazione e riconoscimento del caregiver familiare, prevede l'istituzione della Card del Caregiver e demanda alla Giunta regionale la definizione, mediante regolamento, delle procedure attuative, assicurando il coordinamento con la normativa statale.

L'articolo 4 delinea la rete di sostegno al caregiver familiare, integrata nel sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, individuando i soggetti coinvolti e prevedendo il loro coordinamento nell'ambito del Progetto di Vita e del PAI.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

L'articolo 5 disciplina gli interventi a favore del caregiver in qualità di prestatore di cura, prevedendo il coinvolgimento attivo nei percorsi assistenziali e l'accesso a servizi informativi, formativi e sanitari, nonché misure di supporto operativo.

L'articolo 6 introduce interventi specifici per la tutela del benessere psicofisico del caregiver, fondati su una valutazione autonoma del carico assistenziale e comprendenti, tra l'altro, misure di sostegno economico, supporto psicologico, accesso prioritario a programmi di prevenzione sanitaria, servizi di conciliazione e misure di sollievo.

L'articolo 7 istituisce il budget personale del caregiver familiare, quale contributo economico a fondo perduto, integrativo rispetto alle misure di sostegno statale, destinato a spese connesse alla tutela della salute, alla formazione e alle attività di sollievo, definendone i criteri generali di accesso e le modalità di erogazione tramite la Card del Caregiver.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento e la certificazione delle competenze maturate dal caregiver nell'attività di cura, anche ai fini dell'inserimento o reinserimento lavorativo e dell'accesso a qualifiche professionali.

L'articolo 9 introduce misure specifiche per i giovani caregiver familiari in ambito educativo e formativo, promuovendo il riconoscimento delle competenze acquisite, il supporto nei percorsi di studio e interventi per favorire la conciliazione tra attività di cura e formazione.

L'articolo 10 disciplina le misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura, attraverso la promozione di accordi per la flessibilità lavorativa e la previsione di criteri premiali nelle procedure concorsuali in ambito sociosanitario.

L'articolo 11 introduce le misure di accompagnamento nel periodo successivo alla cessazione dell'attività di cura, prevedendo interventi integrati di sostegno psicologico, sociale e lavorativo e la possibilità di un contributo economico temporaneo.

L'articolo 12 reca la clausola valutativa, prevedendo la trasmissione da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale di relazioni periodiche sull'attuazione della legge e sugli effetti prodotti.

L'articolo 13 dispone l'abrogazione della legge regionale 20 novembre 2017, n. 33, facendo salvi specifici istituti già previsti.

L'articolo 14 disciplina gli aspetti finanziari, istituendo il Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare e definendo le modalità di copertura degli oneri.

L'articolo 15 stabilisce l'entrata in vigore della legge.